

TI_GERICHTE 12.2012.67 vom 8. Mai 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-05-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2012.67

FR: TI_GERICHTE 12.2012.67 du 8 mai 2012

IT: TI_GERICHTE 12.2012.67 del 8 maggio 2012

Regeste

Impugnabilità provvedimenti supercautelari

Erwägungen

E. 7

marzo 2012; che la questione può tuttavia rimanere indecisa, il rimedio di diritto, come si vedrà in seguito, essendo manifestamente irricevibile; che le “decisioni inappellabili di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari” sono impugnabili mediante appello nel caso in cui il valore superi fr. 10'000.-; che questa Camera ha già avuto occasione di determinare in fr. 100'000.- il valore della vertenza societaria oggetto di esame, così che l'atto denominato “reclamo” va trattato e deciso alla stregua di un appello; che l'art. 265 cpv. 1 CPC permette al giudice, in caso di urgenza e se il ritardo nel procedere rischia di rendere vano l'intervento, di ordinare il provvedimento cautelare immediatamente e senza sentire la controparte; che dopo aver emanato il decreto “supercautelare” (o “superprovvisionale”), il giudice convoca le parti a un'udienza “che deve aver luogo quanto prima” oppure assegna alla controparte un termine per presentare osservazioni scritte (art. 265 cpv. 2 prima frase CPC); che sentita la controparte, egli pronuncia poi senza indugio sull'istanza (art. 265 cpv. 2 seconda frase CPC), confermando, riformando o annullando il decreto “supercautelare” (o “superprovvisionale”); che nella fattispecie l'avv. RE 2 impugna sia la decisione 7 marzo 2012, con la quale il Pretore ha accolto l'istanza 6 marzo 2012 sia quella 4 aprile 2012 con la quale ha respinto la sua domanda di provvedimenti supercautelari del 30 marzo 2012; che in entrambi i casi il Pretore si è manifestamente pronunciato su due istanze volte all'ottenimento di provvedimenti cautelari d'urgenza ovvero supercautelari, emanando decisioni supercautelari e disponendo il seguito della procedura come previsto dall'art. 265 cpv. 2 CPC, ovvero convocando dapprima le parti a un'udienza e poi, preso atto della complessità della vertenza e della mole dell'istanza 30 marzo 2012, assegnando alle parti un adeguato termine per prendere posizione in forma scritta; che in una recente sentenza del 4 ottobre 2011, pubblicata in DTF 137 III 417, il Tribunale federale, dopo avere ricordato che per il Codice di diritto processuale civile svizzero i provvedimenti “supercautelari” ordinati non sottostanno a impugnazione come tali (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, FF 2006 pag. 6729 in alto; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 a ed., n. 1873 pag. 342; Baker&McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 9 ad art. 265; Sprecher, Basler Kommentar ZPO, n. 32 ad art. 265), ha ritenuto, sulla scorta di diverse opinioni dottrinali, che ciò valesse anche in caso di reiezione della richiesta di provvedimento superprovvisionale (consid. 1.3; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_638/2011 del 21 ottobre 2011 consid. 1 e 2); che quindi, sia la decisione 7 marzo 2012 sia quella 4 aprile 2012 non sono impugnabili, di modo che il rimedio di diritto qui proposto sfugge a qualsiasi esame e non è necessario

esaminarlo nel merito; che il diritto di essere sentito invocato dall'appellante viene garantito dalla possibilità di partecipare a un'udienza oppure di prendere posizione in forma scritta, come previsto dall'art. 265 cpv. 2 CPC; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), e nella loro commisurazione si tiene conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG), mentre non si attribuiscono ripetibili alla controparte, alla quale l'appello non è stato notificato; Per questi motivi, visto l'art. 312 CPC e sulle spese anche la tariffa giudiziaria decide: 1. L'appello 16 aprile 2012 è irricevibile . 2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- sono poste a carico dell'avv. RE 2. Non si attribuiscono ripetibili. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). In materia provvisoria è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 (art. 72 LTF), entro 30 giorni dalla notificazione, con la limitazione dell'art. 98 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.